



COMUNE DI TALAMONA
(Provincia di Sondrio)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 07-05-2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

L'anno duemilaventi addì sette del mese di maggio alle ore 20:30, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18/2020 e del decreto sindacale n.3 del 22.04.2020, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Risultano collegati al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

TRIVELLA FABRIZIO	P	BARRI FRANCESCO	P
CIAN ALESSANDRO	P	GUSMEROLI ALESSANDRO	P
CANEVA LEONARDO	P	VAIRETTI MARIA	P
DUCA FABRIZIO	P	ORLANDI PAOLO	P
GIBOLI MAURIZIO	P	RIVA ELENA	P
MAZZANTI CESARE	P	TARABINI ROBERTO	P
LUZZI ANDREA	P		

Presenti...: 13

Assenti...: 0

Assessori esterni:

BIANCHI LUCICA VIRGINIA P

PETRELLI NATHALIE P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bianchini Dott. Valter collegato in remoto.

Il Signor TRIVELLA FABRIZIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente della IUC e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che il Decreto-legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARI;

Considerato che la disciplina della TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;

Dato atto che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013”* pubblicate a febbraio 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI), tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Talamona, ammonta ad € 253,56, con un costo standard complessivo pari ad € 599.923,05;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Dato atto che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche incompatibili con il rispetto del termine di legge;

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.* »;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 13.12.2018 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Richiamato l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF e l'imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI (Tassa sui Rifiuti);

Visto il “Regolamento comunale per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio e agevolazioni/riduzioni dei tributi comunali (in applicazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 cd. “Sblocca Italia”)”;

Richiamato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Gli interventi integrali dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito Internet del Comune (Art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Con voti n. 9 favorevoli, astenuti n. 4 (Vairetti Maria, Orlandi Paolo, Riva Elena e Tarabini Roberto), espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

- 1) **di approvare** per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 13.12.2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,117555	66,768675
2 componenti	0,137147	120,183615
3 componenti	0,151142	136,875784
4 componenti	0,162338	146,891085
5 componenti	0,173533	193,629157
6 o più componenti	0,181930	227,013495

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,078547	0,770836
2	Campeggi, distributori carburanti	0,196368	1,941914
4	Esposizioni, autosaloni	0,105548	1,052488
5	Alberghi con ristorante	0,262643	2,606020
6	Alberghi senza ristorante	0,196368	1,941914
7	Case di cura e riposo	0,245461	2,428134
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,277371	2,757222
9	Banche ed istituti di credito	0,270007	2,691998
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,245461	2,434064
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,373101	3,691120
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,255279	2,520042
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,284735	2,810588
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,289644	2,890636
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,267552	2,644562
17	Bar, caffè, pasticceria, rist.	0,535105	5,303947
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,432011	4,278142
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,378010	3,732627
21	Discoteche, night club	0,402556	3,987596

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- 2) **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, con successiva deliberazione della Giunta Comunale verranno istituite misure agevolative a seguito dell'emergenza COVID-19;
- 3) **di stabilire** le seguenti agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e relativo regolamento comunale attuativo:
 - riduzione della quota fissa e variabile dal 20% al 100% in base alla valutazione di merito dell'intervento/progetto;
- 4) **di stabilire** – ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento TARI, che le scadenze di versamento verranno stabilite con la determina di approvazione della lista di carico avvisi di pagamento;
- 5) **di dare atto che** copia della presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e da ultimo modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;
- 6) **di riservarsi di rivedere** e riapprovare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI in relazione agli sviluppi normativi ed entro i termini fissati dalle norme di legge;
- 7) **di dichiarare** con voti n. 9 favorevoli, astenuti n. 4 (Vairetti Maria, Orlandi Paolo, Riva Elena e Tarabini Roberto), espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
TRIVELLA FABRIZIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2020

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 07-05-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*